



## **BANDO GENERALE DI CONCORSO ANNO 2018 ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

che si renderanno disponibili nel Comune di Agliana salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla Legge

### **LA FUNZIONARIA RESPONSABILE**

Visti gli artt. 3 e 12 della L.R. 20.12.1996 n. 96, come modificata dalla L.R. n. 41 del 31.3.2015 (successivamente indicata come L.R.T. n. 96/96 e ss.mm.ii);

Visto il regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni del Lode Pistoiese, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 82 del 22 dicembre 2016;

Vista la determinazione del F.F. Responsabile dell'UOC 4/SE Servizi Socio-Educativi-Culturali n. 175 dell'8.3.2017 con la quale veniva nominata la commissione Erp comunale;

in attuazione della propria determinazione n. 206 del 29/03/2018 di indizione del presente bando

### **RENDE NOTO**

che dal **4 aprile 2018** secondo le scadenze indicate dall'art.7, è indetto un concorso pubblico allo scopo di consentire la formazione della graduatoria delle domande presentate dai partecipanti al presente bando.

#### **Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al concorso**

A. Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che alla data di pubblicazione del presente bando, a norma dell'Allegato A della L.R. 96/96 e ss.mm.ii. siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) il cittadino italiano o di uno stato aderente all'Unione Europea. Possono accedere al presente bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani e comunitari, gli stranieri, non aderenti all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e quelli in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia (art. 40 comma 6 del D.Lgs. n. 286/98 e ss.mm.ii), nonché i titolari di permesso unico lavoro, i titolari di protezione internazionale, status di rifugiato e i titolari di carta blu;
- b) chi abbia residenza anagrafica nel Comune di Agliana o presti attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale, da almeno cinque anni.

I requisiti previsti dai commi a) e b) dell'art. 1, come previsto all'art. 4 del "Regolamento delle modalità di assegnazione e utilizzo degli alloggi di Erp di proprietà dei comuni del lode pistoiese", sono riferiti al solo soggetto richiedente, gli altri anche a tutti i componenti del nucleo familiare;

- c) situazione reddituale determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii., non superiore alla soglia di €. 16.500,00 di valore ISEE. Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali. Nel caso di soggetti di cui ai punti I e II si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti e, ai fini della collocazione in graduatoria, al valore ISEE del nucleo familiare di provenienza del richiedente;
- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo nel territorio italiano o all'estero.

Per l'indicazione della situazione patrimoniale immobiliare, è possibile ricorrere all'autocertificazione ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per i seguenti richiedenti:

- cittadino italiano con riferimento a proprietà a destinazione abitativa ubicate nello Stato italiano;
- cittadino italiano oppure cittadino appartenente all'Unione Europea con riferimento a proprietà a destinazione abitativa ubicate all'estero: in questo caso è obbligatorio indicare l'Amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati relativi alle proprietà immobiliari del paese di provenienza o estero, per permettere all'Amministrazione Comunale di eseguire le dovute verifiche.

Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, potrà rilasciare dichiarazione sostitutiva in merito a proprietà a destinazione abitativa ubicate all'estero, ma dovrà produrre idonea documentazione riguardante attestazioni o certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato estero stesso, corredati da traduzione in lingua italiana e legalizzati, in sede di eventuale assegnazione di alloggio.

I soggetti titolari di proprietà in Italia o all'estero assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge, nonché i titolari pro-quota di diritti reali, dovranno dichiarare, al momento della presentazione della domanda al presente bando o in fase di presentazione delle integrazioni, l'indisponibilità dell'alloggio.

In merito alla suddetta indisponibilità dovrà essere depositata, in sede di eventuale assegnazione dell'alloggio, idonea documentazione che, per i cittadini di paesi non facenti parte della Comunità Europea, dovrà essere rilasciata dalle autorità del paese di origine, dal consolato o dall'ambasciata, tradotta e legalizzata.

Sono esentati da richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote parte, i cittadini di altro Stato ai quali è stata riconosciuta la condizione di rifugiato politico o è stata assicurata una protezione internazionale sussidiaria

e umanitaria. Tali nuclei dovranno solo autocertificare nella domanda quanto richiesto al presente punto.

Secondo quanto previsto dal Regolamento delle modalità di assegnazione, si intende indisponibile l'alloggio che rientra in uno o più dei casi di seguito indicati:

- 1) unità immobiliare dichiarata inagibile dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- 2) unità immobiliare abitata da un proprietario e dalla sua famiglia per cui l'uso contestuale da parte della famiglia assegnataria genererebbe una situazione di sovraffollamento rispetto agli standard stabiliti all'art. 24 comma 2 lett. b (sovraffollamento) del Regolamento stesso;
- 3) quota di proprietà è inferiore a 1/5;
- 4) altri particolari casi di indisponibilità documentate che saranno sottoposte alla valutazione della Commissione ERP.
  - e) assenza di titolarità di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00 ad eccezione dei casi in cui tale valore sia superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
  - f) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
  - g) assenza di dichiarazione di annullamento o decadenza dall'assegnazione di alloggi ERP per i casi previsti dall'art. 35 comma 2 lettere b), c), d) ed e) della LRT 96/1996 e ss.mm.ii.; purché, nel caso di morosità, il debito conseguente venga estinto prima della presentazione della domanda;
  - h) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda al presente bando;
  - i) dichiarazione di non aver presentato domanda di partecipazione al bando in nessun altro comune, pena l'esclusione dalla graduatoria.

I requisiti dichiarati nella domanda devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio. I requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) devono permanere per tutta la durata del rapporto locativo.

B. Per nucleo familiare si intende quello composto da una sola persona o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nello stato di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del bando (art. 5 bis LRT 41/2015), ovvero:

- 1) coniugi non legalmente separati o le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- 2) figli anagraficamente conviventi;
- 3) soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- 4) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e anagraficamente conviventi;

Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti, di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del presente bando:

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie more uxorio anagraficamente conviventi
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata con perdita del diritto di abitazione nella casa coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono presentare la domanda congiunta anche i soggetti indicati al comma 4 dell'art. 5 bis della LRT 96/1996 e ss.mm.ii, ovvero:

- I. i componenti di coppie di futura formazione (al momento dell'assegnazione di un alloggio, la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio, ivi intesa anche unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della normativa vigente);
- II. due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultrasessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando

## **Art. 2 – Autocertificazione e controlli**

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art 1 lett. A) del presente bando e delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio ex art. 3 lett. B, ai sensi degli articoli 46, e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche, salvo quanto previsto dal comma d) dell'art. 1 del presente bando.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. suddetto, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base delle dichiarazioni come previsto dall'art. 75 dello stesso DPR.

L'Amministrazione Comunale attiverà un controllo a campione sulle domande pervenute come previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 5 del "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp) di proprietà dei Comuni del Lode Pistoiese".

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora da accertamenti successivi alla formulazione della graduatoria emerga che il richiedente e/o i componenti il suo nucleo familiare non siano in possesso dei necessari requisiti di accesso o delle condizioni sociali, economiche, familiari ed abitative dichiarate nella domanda di partecipazione al bando, il Comune provvede all'esclusione del nominativo del richiedente dalla graduatoria, ovvero alla ricollocazione dello stesso, a seguito della cancellazione dei punteggi precedentemente assegnati.

## **Art. 3 - Documentazione**

Alla domanda di partecipazione, oltre alle dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia documento di identità del richiedente;
- b) copia permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o carta di soggiorno, o permesso di soggiorno per i cittadini non facenti parte della Comunità Europea;
- c) certificazione attestante l'attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito della stessa Regione, da almeno 5 anni;
- d) certificazione ISEE in corso di validità;
- e) copia della documentazione relativa ai redditi del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui all'Allegato B della L.R.T. 96/96 e ss.mm.ii.;
- f) certificazione attestante l'attività lavorativa in Agliana se non residente;

Per l'attribuzione del punteggio, la documentazione da allegare, comprovante il possesso dei requisiti è la seguente:

- a) certificazione rilasciata dall'Autorità competente comprovante la condizione di alloggio improprio;
- b) documentazione attestante che l'uso dei beni mobili registrati con valore superiore a €. 25.000 è indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa di un componente il nucleo familiare;
- c) copia della certificazione della competente autorità attestante la presenza nel nucleo familiare di soggetti in possesso delle condizioni di invalidità;
- d) copia contratto di locazione se presente la condizione del canone superiore a 1/3 della situazione economica di riferimento;

#### **Art. 4 - Formazione e pubblicazione della graduatoria - Ricorsi**

##### **A) Istruttoria delle domande**

Il Comune procede alla istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità e provvede, altresì, all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando e secondo le disposizioni di cui all'allegato B) della LRT 96/96 e ss.mm.ii..

##### **B) Formazione della graduatoria generale**

Il Comune, entro 120 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione, del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata nell'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

Il Comune attiverà forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima garantendo la pubblicazione anche sul sito internet del Comune nonché dandone notizia sui quotidiani locali.

Entro il suddetto periodo di 30 giorni di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

Entro 60 giorni dal termine della pubblicazione della graduatoria il responsabile del procedimento inoltra la graduatoria provvisoria alla Commissione di cui alla determinazione n. 175/17, citata in narrativa, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la suddetta Commissione;

- decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda;
- formula la graduatoria definitiva per l'assegnazione, sulla base dei punteggi di cui al successivo art. 6 ed all'Allegato B della L.R. 96/96 e ss.m.ii., nonché del criterio di priorità di cui al comma 6 art. 12 della L.R.T. 96/1996 e ss.mm.ii. (progressività decrescente della situazione economica). In caso di domande con lo stesso punteggio, l'ordine della graduatoria dovrà seguire quanto prescritto dal comma 6 dell'articolo 12 della LRT 96/1996 e ss.mm.ii. In caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio.
- trasmette alla Funzionaria Responsabile la graduatoria definitiva (ed i relativi atti) per la sua approvazione

#### **Art. 5 - Validità della graduatoria**

La graduatoria definitiva è valida a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Agliana e conserva la sua efficacia fino al suo successivo aggiornamento. Con l'approvazione della graduatoria definitiva cesserà l'efficacia della precedente, pubblicata in data 30.7.2015, con conseguente archiviazione di tutte le pratiche afferenti.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che dovrà comunque essere aggiornata almeno ogni due anni.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta purché ristrutturati secondo quanto disposto dal comma 5 art. 12 della LR.96/96 e ss.mm.ii.

#### **Art. 6 - Punteggi di selezione delle domande**

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni sociali-economiche-familiari ed abitative del richiedente e del suo nucleo familiare, risultanti dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e dall'eventuale documentazione allegata.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

##### **a) Condizioni sociali-economiche-familiari**

**a-1.** reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS : **punti 2;**

**a-1. bis:** reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: **punti 1;**

**a-2.** nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del presente bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il 65° anno di età alla suddetta data, anche in

presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4bis o a-4ter: **punti 2;**

**a-3.** nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio (ivi intesa anche unita civilmente o convivente di fatto ai sensi della normativa vigente) da non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del presente bando, o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente more uxorio (ivi intesa anche unita civilmente o convivente di fatto ai sensi della normativa vigente) e in coabitazione con altro nucleo familiare: **punti 1;**

- con uno o più figli minori a carico: **punti 2;**

*(il punteggio è attribuibile in entrambi i casi, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il 34° anno di età alla data di pubblicazione del presente bando.)*

**a-4.** nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il 18° anno di età e che non abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del presente bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- in misura pari o superiore a 2/3 o pari o superiore al 67%: **punti 2;**

- in misura pari al 100%: **punti 3;**

**a-4 bis.** nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il 18° anno di età o che abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del presente bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative: **punti 3;**

**a-4 ter.** nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 4.**

*(nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4, a-4bis e a-4ter, non possono essere comunque attribuiti più di 6 punti).*

**a-5.** richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km. 70: **punti 1.**

*(il punteggio è attribuibile solo nel caso di richiedenti con attività lavorativa nel territorio del Comune di Agliana)*

**a-6.** nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico: **punti 2;**

**a-7.** nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il 26° anno di età alla data di pubblicazione del presente bando: **punti 1;**
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **punti 2;**
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **punti 3;**
- un soggetto fiscalmente a carico di cui ai precedenti punti a-4 o a-4bis: **punti 4;**
- un soggetto fiscalmente a carico di cui al precedente punto a-4ter: **punti 5;**
- due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai precedenti punti a-4, a-4bis o a-4ter: **punti 6.**

*(nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di 6 punti. I punteggi di cui al punto a-7, ultimi tre capoversi, non sono cumulabili con i punteggi di cui ai precedenti punti a-4, a-4bis e a-4ter)*

#### **b) Condizioni abitative:**

**b-1.** situazioni di grave disagio abitativo, accertato dall'autorità competente, dovute a:

**b-1.1.** abitazione effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti (Azienda USL Toscana Centro), in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 2.**

*(Ai fini di cui al presente punto b.1.1. l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente. Il punteggio di cui al punto b.1.1. non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b). Tale situazione deve sussistere da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente bando. Dopo la formazione della graduatoria il Servizio trasmetterà apposita segnalazione all'autorità competente per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).*

**b-1.2.** abitazione in alloggio avente barriere architettoniche documentate dalle autorità competenti (Servizio U.O. Urbanistica del Comune di Agliana) tali da determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **punti 2;**

**b-1.3.** abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune di Agliana o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del Comune di Agliana, il cui canone di affitto è interamente o parzialmente corrisposto dal Comune stesso, regolarmente occupati: **punti 3.**

*(il punteggio di cui al punto b.1.3. non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b). Per l'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b.1.2 e b.1.3 devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente bando, a meno che la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente).*

**b-1.4.** abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento e risulti regolarmente corrisposto. Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo: **punti 3;**

**b-1.5.** abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore ad anni due: **punti 2;**

#### **c) Condizioni di storicità di presenza**

**c-1.** residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Agliana, da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del presente bando: **punti 2;**

**c-2.** presenza continuativa del richiedente nella graduatoria del Comune di Agliana per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50 per ogni anno** di presenza in graduatoria o nell'alloggio.

*(Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 5 punti. Per l'attribuzione del punteggio di cui al punto c-2, si farà riferimento a bandi pubblicati fino a 10 anni precedenti all'entrata in vigore dell'allegato B della LRT 96/1996 e ss.mm.ii. ovvero il 23.04.2015. I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi Erp)*

#### **Art. 7 - Termini di presentazione delle domande**

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 60 gg. dalla data di pubblicazione del bando, per cui **la scadenza è fissata per il giorno 4 GIUGNO 2018**

#### **Art. 8 - Canone di locazione**

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Tit. III della L.R.96/1996 e ss.mm.ii.

#### **Art. 9 - Assegnazione degli alloggi**

I requisiti di cui all'art. 1 punto B) del presente bando, posseduti alla data di pubblicazione dello stesso, devono essere confermati al momento dell'assegnazione dell'alloggio Erp.

I requisiti di cui all'art. 1 punto B) del presente bando, alle lettere c) , d) ed e), devono permanere per tutta la durata del rapporto locativo.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata in base alla graduatoria definitiva, secondo quanto stabilito dall'art. 13 della L.R.T. n.96/1996 e ss.mm.ii., secondo il procedimento disciplinato dal Regolamento e nel rispetto dei parametri di cui agli artt. 24 e 25 del Regolamento stesso.

Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio proposto soltanto per gravi e documentati motivi. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune di Agliana procederà all'esclusione dalla graduatoria definitiva.

Qualora da accertamenti successivi al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, emerga che l'assegnazione stessa sia avvenuta in contrasto con le norme vigenti o sia stata ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni ritenute false, il Comune adotta il relativo provvedimento di annullamento secondo quanto disciplinato dall'art.33 della LRT 96/1996 e ss.mm.ii

#### **Art. 10 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Agliana. Sulle stesse deve essere applicata una marca da bollo da €.16,00 ai sensi della vigente normativa.

Le domande potranno essere riempite presso l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune di Agliana nei giorni:

**lunedì .....8,30 - 13,30;**  
**martedì.....8,30 - 16,30;**  
**mercoledì .....8,30 - 13,30;**  
**giovedì .....8,30 - 16,30;**  
**venerdì .....8,30 - 12,00;**

Le domande, debitamente sottoscritte e corredate della copia del documento di riconoscimento del concorrente e della necessaria ed idonea documentazione, se spedite a mezzo raccomandata postale (AR), dovranno pervenire esclusivamente all'Ufficio protocollo del Comune di Agliana e riportare nome, cognome e indirizzo del mittente, entro il termine di cui al precedente articolo 7. In questo caso farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

#### **Art. 10 - Responsabile del procedimento**

Ai sensi della L.7.8.90 n. 241, Responsabile del Procedimento è l'Istr. Amm.vo Chiaroni Giuseppina (Tel. 0574 678951).

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30.6.2003, i dati richiesti a coloro che presentano domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

#### **Art. 12 - Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R.T N.96/96 e ss.mm.ii.

Agliana, li 29 marzo 2018

La Funzionaria Responsabile  
Dott.ssa Domenica Morabito